

COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
PROVINCIA DI PISA

**PROGRAMMA COMUNALE DEGLI IMPIANTI
DI RADIOCOMUNICAZIONE**

REGOLAMENTO



INDICE GENERALE

TITOLO UNICO PROGRAMMA COMUNALE DEGLI IMPIANTI DI RADIOCOMUNICAZIONE

CAPO I FINALITÀ E CONTENUTI

Art. 1 -	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>pag.</i>	4
Art. 2 -	<i>Criteri, finalità e attribuzioni</i>	<i>pag.</i>	4
Art. 3 -	<i>Atti costitutivi</i>	<i>pag.</i>	4

CAPO II DEFINIZIONI E ZONIZZAZIONE

Art. 4 -	<i>Definizioni</i>	<i>pag.</i>	4
Art. 5 -	<i>Zonizzazione</i>	<i>pag.</i>	5

CAPO III DISPOSIZIONI GENERALI – AMMISSIBILITÀ DEGLI IMPIANTI

Art. 6 -	<i>Vincoli e divieti generali</i>	<i>pag.</i>	5
Art. 7 -	<i>Limiti e parametri di zonizzazione</i>	<i>pag.</i>	6
Art. 8 -	<i>Modalità di collocazione su aree di proprietà comunale</i>	<i>pag.</i>	6
Art. 9 -	<i>Rispetto delle norme</i>	<i>pag.</i>	6

CAPO IV PROCEDIMENTI PER L'AUTORIZZAZIONE

Art. 10 -	<i>Ammissibilità</i>	<i>pag.</i>	7
Art. 11 -	<i>Procedimento per l'autorizzazione</i>	<i>pag.</i>	7
Art. 12 -	<i>Fine lavori e messa in esercizio</i>	<i>pag.</i>	7
Art. 13 -	<i>Partecipazione al procedimento</i>	<i>pag.</i>	8

CAPO V RISANAMENTO E CATASTO

Art. 14 -	<i>Risanamento</i>	<i>pag.</i>	8
Art. 15 -	<i>Catasto degli impianti fissi - Monitoraggio</i>	<i>pag.</i>	8

CAPO VI VIGILANZA E SANZIONI

Art. 16 -	<i>Espletamento</i>	<i>pag.</i>	8
Art. 17 -	<i>Sanzioni</i>	<i>pag.</i>	9

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 -	<i>Autorizzazione temporanea</i>	<i>pag.</i>	9
Art. 19 -	<i>Protocollo d'intesa</i>	<i>pag.</i>	9
Art. 20 -	<i>Aggiornamento del programma comunale</i>	<i>pag.</i>	9
Art. 21 -	<i>Entrata in vigore</i>	<i>pag.</i>	10

TITOLO UNICO
PROGRAMMA COMUNALE DEGLI
IMPIANTI DI RADIOCOMUNICAZIONE

CAPO I
CONTENUTI E FINALITÀ

Art. 1

Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento, previsto dal sesto comma dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2001 n. 36, costituisce l'insieme delle norme urbanistiche, di tutela ambientale e paesaggistica e di precauzione igienico-sanitaria, per l'installazione e la modifica di impianti di telecomunicazione a tecnologia cellulare, per diffusione radio e televisiva e similari, nell'ambito di tutto il territorio comunale.

2. Sono escluse dall'applicazione del regolamento:

- le apparecchiature destinate o utilizzate dalle FF.OO. Militari e Protezione civile nell'ambito delle loro esclusive competenze istituzionali;
- gli impianti fissi e i ponti radio operanti anche ad uso amatoriale con potenza massima al connettore di antenna inferiore o uguale a 5 Watt.

3. Il regolamento è parte costitutiva del programma comunale degli impianti per radiocomunicazione previsto dall'art. 9 della L.R. 6 ottobre 2011 n. 49.

Art. 2

Criteri, finalità e attribuzioni

1. Il regolamento è conforme al D.M. 10 settembre 1998, n. 381, ai DD.PP. CC.MM. 8 luglio 2003 e alla L.R. n. 49/2011 e tende a minimizzare l'impatto ambientale e i rischi per la salute umana, rispetta l'architettura di rete e le esigenze di flessibilità dei sistemi di telecomunicazione cellulare, favorisce lo sviluppo di reti ad alto standard qualitativo, favorisce la realizzazione di *microcelle* a bassissima emissione di campo elettromagnetico per gli impianti di telefonia mobile, è coerente con il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive.

2. Il regolamento disciplina le procedure per:

- a) l'installazione, la modifica, la riconfigura-

zione, la delocalizzazione, la dismissione di impianti e apparati;

b) l'attuazione delle azioni di risanamento di cui all'art. 12 della L.R. n. 49/2011;

c) sancire l'accesso a tutte le fasi del procedimento amministrativo per le attività di cui alla precedente lettera a);

d) l'individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo,

3. Il regolamento concorre al compito di educazione ambientale e di informazione alle popolazioni interessate sulle tematiche e la disciplina contenuta.

4. Il Comune di Montopoli V.A. esercita le funzioni attribuitegli dalla legge mediante lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) e il Settore III "Assetto e utilizzazione del territorio e ambiente", secondo la disciplina dettata dal presente regolamento.

Art. 3

Atti costitutivi

1. Costituiscono parte integrante del regolamento:

- Tavola corografica in scala 1/10.000 con l'indicazione della zonizzazione di cui al successivo art. 5, comprensiva delle aree a rischio e/o particolarmente sensibili da preservare dall'esposizione, nonché i siti e le aree nella quali sono da evitare le installazioni degli impianti compatibilmente con la salvaguardia della funzionalità e la qualità delle reti di radio-comunicazione;
- La georeferenziazione, sulla medesima cartografia inserita nel SIT, degli impianti esistenti.

CAPO II

DEFINIZIONI E ZONIZZAZIONE

Art. 4

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, sono fatte proprie le definizioni date dal D.M. 10 settembre 1998, n. 381 dall'art. 3 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 e dei DD.MM. 8 luglio 2003.

2. Alle definizioni sopra ricordate, deve essere fatto riferimento nella richiesta d'installazione o modifica degli impianti di telecomunicazione

a tecnologia cellulare e similari.

3. Salvo diversa indicazione, negli articoli che seguono per *impianto* deve intendersi qualsiasi impianto di telecomunicazione a tecnologia cellulare e quelli radiotelevisivi, ambedue operanti nell'intervallo di frequenza fra 100 kHz e 300 Ghz.

4. Ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. n. 259/2003 e del comma 4 dell'art. 62 della L.R. n. 65/2014, gli impianti come sopra definiti sono assimilati a opere di urbanizzazione primaria.

5. Per zone territoriali omogenee, richiamate specificatamente al successivo art. 5, devono intendersi quelle definite ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 1444/1968.

Art. 5

Zonizzazione

1. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi di trasformazione previsti dalle norme del presente regolamento si definiscono le seguenti zone:

Zona 1 – E' la parte del territorio interessata da agglomerati urbani e non che rivestono interesse storico, artistico e di pregio ambientale, comprese le aree circostanti da considerare parti integranti delle prime per caratteristiche e morfologia. Comprende la zona territoriale omogenea A e assimilate come delimitate dal regolamento urbanistico, nonché le zone di tipo B come individuate dal R.U. in cui sia stata raggiunta o sia prossima la saturazione urbanistica per esaurimento della capacità edificatoria fondiaria, le aree soggette ai vincoli di legge e di decreto cui al D.lgs. n. 42/2004, nonché gli asili, le scuole, gli ospedali, le case di cura e le aree a verde attrezzato;

Zona 2 – E' la parte del territorio parzialmente o totalmente edificate, non già ricomprese nella zona 1. Comprende le zone omogenee B e C e assimilate del R.U.;

Zona 3 – E' la parte del territorio destinata a insediamenti per impianti industriali e produttivi o ad essi assimilati, non già ricomprese nella zona 1. Comprende le zone territoriali omogenee D del R.U.;

Zona 4 – E' la parte del territorio destinata ad attrezzature ed impianti d'interesse generale, non già compresa nella zona 1. Comprende le zone territoriali omogenee F del R.U.;

Zona 5 – E' la parte del territorio destinata ad usi agricoli o assimilati, non già compresa nella

zona 1. Comprende la zona territoriale omogenea E del R.U..

2. La zonizzazione del territorio può essere soggetta a modificazioni in dipendenza delle mutazioni del tessuto edilizio ed urbanistico del territorio e, per questo, è indotta automaticamente con l'aggiornamento della rappresentazione corografica del R.U. (piano operativo), senza necessità di modificare il presente regolamento.

CAPO III

DISPOSIZIONI GENERALI

AMMISSIBILITÀ DEGLI IMPIANTI

Art. 6

Vincoli e divieti generali

1. Nei siti di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte delle aree storiche e sugli altri beni di cui al comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 42/2004, nonché sugli ospedali, sugli asili e sulle scuole ovvero sugli edifici che li contengano anche in via non principale è vietato collocare impianti di qualsiasi natura e tipo.

2. Per gli immobili pubblici e privati diversi dai precedenti, ancorché vincolati ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs n. 42/2004, devono compiersi tutte le valutazioni necessarie per la collocazione degli impianti in modo da non compromettere la godibilità del bene, il suo valore testimoniale e la sua integrità morfologica e strutturale, ovvero le valutazioni in ordine al contesto insediativo.

3. Sugli edifici e nelle aree sottoposte a vincolo ai sensi della Parte terza del D.Lgs n. 42/2004, non può essere autorizzata la collocazione di qualsivoglia impianto, se non previo rilascio di autorizzazione paesaggistica.

4. In tutto il territorio comunale non è consentita l'installazione di impianti che vengano a coprire od offuscare gli elementi decorativi degli edifici, quali fregi, lesene, fasce marcapiano e marcadavanzale, cantonate, conci, chiavi di volta, lunette dei vani, e quanto a questo assimilabile.

5. Gli impianti, comunque realizzati e/o collocati non possono occupare la sagoma libera stradale, né limitare la libera fruizione dello spazio pubblico o di uso pubblico, fermo restando che il lato inferiore non potrà in nessun

caso essere collocato ad un'altezza inferiore a 10,0 m dal suolo; la loro collocazione dovrà salvaguardare luci e vedute di terzi come definite dall'art. 900 del c.c.

6. Nel caso di collocazione sui tetti degli edifici, ove compatibile, l'impianto non potrà eccedere l'altezza di 3 metri dal piano di copertura stesso.

7. Non sono ammessi supporti di impianti che, oltre a questi, contengano altre sostegni per la distribuzione dell'energia elettrica o collocazione di sistemi per ponti radio e impianti fissi con potenza inferiore o uguale a 5 W.

8. In tutto il territorio comunale è vietata la collocazione o l'ancoraggio di impianti su piante o essenze arboree.

9. L'impatto estetico e visivo degli impianti dovrà essere mitigato il più possibile, e dovranno essere evitate soluzioni che, anche in diversi punti di veduta, possano limitare o pregiudicare la libera godibilità di paesaggi e viste.

Art. 7

Limiti e parametri di zonizzazione

1. Nella zona 1 come definita al precedente art. 5, e su tutti gli edifici di particolare valore ambientale ed architettonico individuati ed elencati con apposita nomenclatura nel R.U. e relativa scheda-norma, si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 6.

2. E' vietata la collocazione di impianti di trasmissione per telefonia cellulare a distanza inferiore a 200 m, dagli ospedali, asili e dalle scuole, ovvero da ogni altro edificio che per destinazione d'uso siano assimilabili a quelli.

3. E' vietata l'apposizione di impianti per l'emittenza radiotelevisiva (antenne radio e televisive) nelle zone limitrofe alla zona 1 a distanza inferiore di 1.000 m dai confini di questa.

4. Non rientrano in alcuna limitazione i "ponti radio", utilizzati dalle aziende per collegare località distanti, purché sia dimostrato che il loro segnale è correttamente direzionato.

5. In considerazione della durata temporale della concessione ministeriale all'esercizio di telecomunicazione e al fine di garantire il massimo rispetto delle disposizioni del presente regolamento, la collocazione degli impianti dovrà avvenire preferibilmente su aree di proprietà comunale (demanio o patrimonio), individuabili all'interno delle aree di ricerca facenti parte

dei piani di sviluppo dei gestori.

6. La realizzazione di nuovi edifici o di interventi che determinano maggior carico urbanistico in prossimità degli impianti autorizzati ai sensi del successivo Capo IV, può essere consentita esclusivamente qualora sia rispettato l'obiettivo di qualità previsto dalle norme vigenti.

Art. 8

Modalità per la collocazione su aree di proprietà comunale

1. La collocazione degli impianti sul suolo del demanio o del patrimonio comunale è subordinato rispettivamente alla concessione di suolo pubblico, subordinato al pagamento di un canone, come disciplinata dal regolamento COSAP, ovvero alla stipula di apposito contratto di diritto privato dietro corresponsione di apposito corrispettivo stabilito con apposito atto della Giunta Municipale.

2. L'atto di concessione o di affitto secondo la casistica precedente affitto sarà assunto con determinazione-atto dirigenziale.

3. Aree pubbliche suscettibili di collocazione sono indicate nel documento allegato al programma.

4. La richiesta stessa viene presentata al comune per il tramite del SUAP che provvede a curarne l'istruttoria con richiesta dei pareri dei Settori competenti entro 30 giorni.

5. Ove l'istanza non presenti elementi di irricevibilità, ma risulti mancanti di dichiarazioni o documentazioni, anche in forma parziale, necessari all'istruttoria, il SUAP ne richiede l'integrazione entro 10 giorni dal ricevimento e non da avvio al procedimento fino alla loro integrazione.

6. L'accoglimento dell'istanza presuppone l'ottenimento del titolo per l'attivazione del procedimento autorizzatorio per l'installazione dell'infrastruttura di comunicazione.

Art. 9

Rispetto delle norme

1. Nel rispetto del D.M. n. 381/1998, del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e della L.R. n. 49/2011, la progettazione e la realizzazione degli impianti, nonché l'adeguamento di quelli esistenti, deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la

qualità del servizio svolto dal sistema stesso, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.

2. Non possono essere adottate soluzioni progettuali che, pur nel rispetto del comma precedente, determinino una "sovrapposizione di effetti" con impianti analoghi anche di pubblico interesse o per scopi militari o di pubblica sicurezza, ovvero con impianti per la trasmissione e distribuzione di energia elettrica, o ancora con sistemi per la diffusione di segnali radiotelevisivi, tali da generare valori di campi elettrico, magnetico ed elettromagnetico che anche occasionalmente possano prevedere un superamento dei limiti fissati dalle norme vigenti in materia.

CAPO IV

PROCEDIMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE

Art. 10

Ammissibilità

1. Le nuove installazioni di impianti ed elettrodotti sono soggette a permesso di costruire; gli interventi di modifica e riconfigurazione di impianti ed elettrodotti esistenti sono soggette a segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA).
2. Fermo restando la documentazione prevista dalle norme generali, il rilascio del permesso di costruire, ovvero l'asseverazione della SCIA sono subordinati al preventivo invio della documentazione al preventivo parere positivo dell'ARPAT.
3. Il parere ARPAT consterà sostanzialmente sulla valutazione della documentazione prodotta con l'istanza, comprovante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi alle emissioni elettromagnetiche da attendersi in seguito all'installazione e/o modifica degli impianti, nonché l'indicazione della zona intorno alle antenne di trasmissione da interdire alle persone non professionalmente preparate per l'esposizione ad impianto acceso.
4. Per la redazione di opportuno catasto comunale delle fonti elettromagnetiche, a seguito della redazione del parere ai sensi del terzo comma, l'istante e/o il gestore unitamente alla relazione di cui al comma 3, dovrà fornire idonea simulazione grafica georeferenziata della previsione dei valori di campo elettrico/elettromagnetico, sul piano orizzontale e su quello

verticale, dell'impianto oggetto di richiesta autorizzazione.

5. Al fine di ridurre l'impatto ambientale e favorire una più razionale distribuzione degli impianti nel territorio e l'eventuale utilizzo delle medesime strutture per la realizzazione di reti indipendenti (co-siting), il tutto compatibilmente con la qualità del servizio svolto, il Comune assume idonee iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione dei diversi gestori, subordinando a questi obiettivi anche il rilascio dei titoli edilizi.

Art. 11

Procedimento per l'autorizzazione

1. Il procedimento per la realizzazione di nuove infrastrutture di comunicazione elettronica seguirà il dettato degli artt. 87 e seguenti del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
2. Trattandosi di opere assimilate a quelle di urbanizzazione, l'autorizzazione è subordinata a rilascio di permesso di costruire da parte del comune o di segnalazione certificata d'inizio attività, secondo la casistica prevista dal D.Lgs. n. 259/2003.
3. Nei casi in cui l'autorizzazione sia richiesta con le procedure semplificate previste dal D.Lgs. n. 259/2003, la SCIA è condizionata dall'acquisizione degli atti di assenso comunque denominati ovvero dei pareri di altri uffici e amministrazioni come dettato dal comma 3 dell'art. 19-bis della legge n. 241/1990.
4. Il titolo edilizio necessario alla realizzazione delle opere di trasformazione urbanistico-edilizia (permesso di costruire) è rilasciato e trasmesso al SUAP ed è parte integrante dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio dell'impianto.
5. Per l'adeguamento degli impianti esistenti, fermo restando la procedura di cui ai precedenti commi, il titolo edilizio necessario è la SCIA edilizia come regolata e disciplinata dagli artt. 135 e 145 della L.R. n. 65/2014.

Art. 12

Fine lavori e messa in esercizio

1. Contestualmente alla comunicazione di fine lavori per gli interventi di cui agli artt. 11 e 12, da redigersi secondo le norme generali previste, dovrà essere prodotta da un professionista abilitato, diverso da quello che ha sottoscritto la va-

lutazione delle condizioni di sicurezza necessaria per l'ottenimento o l'asseverazione del titolo edilizio, certificazione asseverata in cui di dichiarare che l'impianto realizzato, verificato in condizioni d'esercizio, rispetta i limiti fissati dalla normativa vigente nonché le prescrizioni date nell'atto autorizzativi.

2. In assenza della predetta certificazione l'impianto non potrà essere attivato.

3. Effettuata la dichiarazione di fine lavori e fermo restando la certificazione richiesta al primo comma, il gestore dell'impianto dovrà comunicare ufficialmente all'ARPAT competente e al SUAP, la data della sua messa in funzione con almeno 10 giorni di anticipo.

4. Il gestore dell'impianto dovrà installare idonea segnaletica per avvisare del divieto di accesso alla zona ove sono collocate le antenne per un'estensione indicata dall'ARPAT ai sensi del terzo comma dell'art. 8.

5. Entro 90 giorni dalla dichiarazione di fine lavori, il gestore provvede all'applicazione di una targa metallica delle dimensioni di 30 x 20 cm, visibile da luogo accessibile al pubblico, che riporti i dati identificativi dell'impianto, i dati identificativi del gestore e gli estremi del titolo autorizzativo.

Art. 13

Partecipazione al procedimento

1. Il Comune, con le modalità previste dal regolamento di accesso agli atti e fermo restando la normale procedura di pubblicità degli atti autorizzativi, garantisce la partecipazione al procedimento di rilascio e di asseverazione dei titoli edilizi.

2. I cittadini singoli, i titolari di interessi pubblici o privati nonché i portatori di interessi diffusi costituiti da associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio concreto dall'installazione degli impianti, possono presentare osservazioni.

CAPO V

RISANAMENTO E CATASTO

Art. 14

Risanamento

1. Gli impianti esistenti che non rispettano le disposizioni normative vigenti in materia compreso il presente regolamento, devono essere ricondotti in conformità, ovvero essere de-localizzati.

lizzati.

2. La de-localizzazione dovrà essere avviata a cura del gestore secondo le procedure previste dall'art. 8 ed essere effettuata entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 15

Catasto degli impianti fissi - Monitoraggio

1. I gestori di reti di diffusione radio e televisiva e quelli di telefonia a tecnologia cellulare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento forniscono all'A.C., se non già inviate, tutte le caratteristiche tecniche possedute per la valutazione dei campi elettrico, magnetico ed elettromagnetico. Con le caratteristiche fornite sarà costituito il catasto comunale degli impianti che farà parte integrante del SIT (sistema informativo territoriale).

2. Tra le informazioni richieste, dovrà essere comunicato il livello di "fondo elettromagnetico" (da intendersi come valore di base del campo ELM presente in condizioni normali normalizzate) presente presso i siti destinati alle nuove installazioni.

3. Gli impianti realizzati nel territorio sono soggetti a monitoraggio e i gestori sono obbligati a fornire anche al comune le informazioni previste dal D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, e dal relativo D.M. 2 dicembre 2014.

4. Il monitoraggio costituirà parte del quadro conoscitivo necessario all'aggiornamento triennale del programma comunale degli impianti di radiocomunicazione.

5. Il gestore dovrà anche provvedere alla temporanea disattivazione delle apparecchiature in caso di necessità d'accesso da parte di persone non premunite per l'esposizione ai campi elettromagnetici.

CAPO VI

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 16

Espletamento

1. La vigilanza sulla rispondenza alle norme vigenti e al presente regolamento degli impianti, è effettuata dagli uffici dell'A.C., anche con l'ausilio degli uffici dell'AUSL e dell'ARPAT in base alle rispettive competenze.

2. I controlli sul rispetto e l'attuazione delle

norme di legge e di regolamento hanno cadenza almeno annuale. Nel caso del superamento dei limiti di esposizione previsti dalle norme vigenti, l'A.C. provvede, anche con il ricorso ai poteri di ordinanza ad esso attribuiti, ai fini della riconduzione degli stessi entro i limiti fissati dalla legge.

3. Gli oneri e le spese relativi all'effettuazione dei controlli previsti dalle norme di legge e di regolamento sono posti a carico dei titolari degli impianti fissi per la telefonia mobile, nonché dei concessionari per radio e televisiva.

Art. 17

Sanzioni

1. Fermo restando quanto disposto all'art. 9, l'inosservanza delle norme di legge o di regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 15 della legge n. 36/2001 e dall'art. 14 della L.R. n. 49/2011.

2. L'installazione di impianti senza la prescritta autorizzazione comporta in ogni caso l'applicazione delle norme di cui al Titolo IV, Capo I del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e del Titolo VII, Capo II della L.R. n. 65/2014.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18

Autorizzazione temporanea

1. In considerazione del continuo evolvere del quadro normativo di riferimento e dei relativi regolamenti nonché della costante evoluzione della tecnologia, l'A.C. può motivatamente autorizzare, temporaneamente, nuove installazioni e le modifiche agli impianti esistenti, fermo restando il rispetto dei contenuti del Capo III del regolamento.

2. L'autorizzazione sarà circoscritta a impianti di carattere mobile o facilmente amovibili per periodi non superiori a dodici mesi rinnovabili, una sola volta, per un periodo equivalente.

3. Esaurito il periodo rinnovabile ai sensi del secondo comma, si dovrà procedere alla preventiva presentazione di idonea istanza ai sensi del Capo IV.

4. L'autorizzazione temporanea dovrà avere per oggetto, preferibilmente, siti di proprietà o

disponibilità comunale. Saranno possibili installazioni diverse dove sia motivatamente e oggettivamente impossibile procedere altrimenti.

Art. 19

Protocollo d'intesa

1. I contenuti del presente regolamento sia in tema di rispetto delle norme che ai fini della modalità per la domanda e l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni possono essere oggetto di apposito accordo mediante sottoscrizione di "protocollo d'intesa" tra il comune, agenzia regionale per la tutela dell'ambiente, azienda sanitaria locale e le società di gestione delle reti di telecomunicazione, nonché ogni altro soggetto interessato.

2. Il protocollo d'intesa sarà predisposto dall'A.C., sentiti gli altri soggetti interessati e conterrà:

- Per i gestori, l'obbligo di monitorare gli impianti esistenti e quelli da realizzare secondo i contenuti degli artt. 16 e 17 del regolamento; l'accettazione dei canoni e/o corrispettivi stabiliti come previsto all'art. 8; l'assoggettamento integrale alle sanzioni in caso d'inottemperanza alle norme richiamate; l'assoggettamento a tutti gli oneri e le spese per il monitoraggio e il controllo degli impianti.
- Per l'ARPAT, l'impegno a istituire una procedura certa ed univoca per l'accettazione, l'istruttoria e il rilascio dei pareri e nulla osta di competenza anche per il rispetto dei tempi massimi previsti per il procedimento amministrativo di cui all'art. 11;
- Per il comune, l'impegno a promuovere iniziative tese a finalizzare l'individuazione e la localizzazione dei siti e la loro condivisione (co-siting) tra vari gestori;
- Gli oneri a carico dei gestori per l'adempimento di cui ai primi due punti;

Art. 20

Aggiornamento del programma comunale

1. L'aggiornamento triennale del programma previsto dall'art. 4 della L.R. n. 49/2011 sarà effettuato in relazione al monitoraggio indicato all'art. 16 e alle modifiche strategiche e di zoning introdotte nei piani strutturali e nei piani operativi del comune di Montopoli V.A.

e nei comuni confinanti.

2. Ove il quadro conoscitivo rimanga immutato e l'aggiornamento costituisca mera presa d'atto di nuove aree e luoghi sensibili da escludere dalla possibilità d'installazione senza modifica del presente regolamento, la sua approvazione è rimessa alla Giunta Comunale.

Art. 21

Entrata in vigore

1. Il regolamento ha decorrenza dalla data d'esecutività della delibera consiliare d'approvazione.

2. Dalla data di decorrenza il Regolamento sarà applicato per l'esame di ogni richiesta di nuova autorizzazione o modifica degli impianti esistenti.

3. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano tale materia, che risultino in contrasto o incompatibili.

4. Il presente regolamento confluirà totalmente, con articolato relativo, in apposito titolo del regolamento edilizio del comune e ne costituirà parte integrante, una volta che questo verrà completato e approvato, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 106 della L.R. n. 65/2014.